

Allgemeines Treuunternehmen

No. 5 – Febbraio 2001

(Nuova edizione rielaborata dell'ATU Bulletin No. 4, dicembre 1999)

La pubblicità nel diritto delle persone e delle società del Liechtenstein (PGR) Adeguamenti alla 1. e 4. Direttiva dell'Unione Europea

1. Generalità

Il Liechtenstein nel 1995 ha aderito all'area economica europea, per cui si è reso necessario l'adeguamento del diritto nazionale a numerose direttive UE.

Gli adeguamenti nel PGR del Liechtenstein riguardano in particolare la Società per Azioni e la Società a responsabilità limitata.

Le forme giuridiche specifiche del Liechtenstein, come l'Istituto dell'Anstalt, la Società fiduciaria (Trust reg), l'Amministrazione fiduciaria (Trust) e la Fondazione non sono interessate dagli adeguamenti alla 1. e 4. direttiva UE.

Il Diritto societario del Liechtenstein è stato rielaborato al 1. 1. 2001 in ordine a pubblicità, norme di tutela del capitale, fusione, bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, qualificazione dei revisori e pubblicità delle succursali.

Altri adeguamenti, che non sono sì rilevanti ai fini dell'UE, ma che sono di

aiuto nel campo di applicazione delle società, come il capitale approvato, il capitale condizionato ed i certificati di partecipazione, sono stati recepiti nel PGR.

2. La pubblicità della relazione sulla gestione (conto annuale costituito da bilancio, conto profitti e perdite, allegato al conto annuale; nonché rapporto annuale) nel diritto delle persone e delle società (codice PGR)

Qui di seguito viene spiegata la pubblicità della relazione sulla gestione in base al recepimento della 1. e 4. Direttiva UE. Non si entra più dettagliatamente nel merito del requisito della pubblicità che esisteva in conformità a leggi speciali esistenti già prima della riforma del PGR, p. es. per assicurazioni, banche ed aziende quotate in borsa.

3. Pubblico accesso ai conti annuali

Ai sensi dell'art. 998 comma 2a PGR (normative sul Registro Pubblico) nel caso di **Società per Azioni, Società in accomandita per azioni e Società a responsabilità limitata**, chiunque può presentare richiesta scritta di copie dell'atto di registro. Le copie devono essere trasmesse al richiedente su sua richiesta scritta anche senza che sia certificato un interesse giustificato. La conformità delle copie inviate deve essere attestata a meno che il richiedente non rinunci a questa attestazione.

Il conto annuale ed eventualmente il rapporto di revisione sul conto annuale sono parte integrante dell'atto di registro.

Il termine di presentazione all'Ufficio del Catasto e del Registro Pubblico è di 15 mesi dal giorno di chiusura del bilancio, come mostrato nell'illustrazione schematica. In caso normale, ossia di bilancio al 31. 12. 2002, la prima presentazione avviene quindi al 31 marzo

Illustrata schematicamente, la pubblicità in pratica¹ è la seguente:

Tipo di società



Società per Azioni (S.p.A) · Società in accomandita per Azioni · Società a responsabilità limitata (S.r.l.) · Società in nome collettivo (S.n.c.)² e Società in accomandita (S.a.s.) con accomandatari nelle forme giuridiche sopra citate.



Art. 1122 e segg. PGR



Pubblicità⁵

Grandi società

Presentazione² all'Ufficio del Catasto e del Registro Pubblico entro 15 mesi⁶ dal giorno di chiusura dell'esercizio:

1. Conto annuale approvato dall'organo supremo
2. Rapporto di revisione³
3. Proposta per l'impiego dell'utile
4. Deliberazione sull'impiego dell'utile
5. In relazione alle cifre 3 e 4 devono essere indicati rispettivamente anche l'utile o la perdita annuale se non contenuti nel conto annuale.

Dopo la presentazione delle documentazioni presso l'Ufficio del Catasto e del Registro Pubblico, avviene l'annuncio sugli organi di pubblicazione ufficiale del numero di registro sotto il quale le documentazioni sopra indicate sono state presentate presso l'Ufficio del Catasto e del Registro Pubblico. Questo tipo di annuncio non avviene in caso di ammissione alla quotazione di borsa delle obbligazioni di prestito/quote, perché le documentazioni sopra indicate stesse devono essere notificate sugli organi di pubblicazione ufficiali. Il rapporto annuale (rapporto sulla situazione) non deve essere presentato all'Ufficio del Catasto e del Registro Pubblico, ma deve essere tenuto a disposizione di chiunque per la presa in visione nella sede della società e deve essere fornito previo risarcimento delle spese.⁴

Società di media grandezza

1. In linea di massima come per le grandi società
2. Il bilancio invece può essere abbreviato in modo sostanziale ai sensi dell'Art. 1127 PGR, integrato con singole indicazioni aggiuntive
3. Abbreviamento dell'allegato ai sensi dell'Art. 1127 cifra 2 PGR

Piccole società

Presentazione all'Ufficio del Catasto e del Registro Pubblico entro 15 mesi dal giorno di chiusura del bilancio:

1. Presentazione/pubblicità del bilancio abbreviato ai sensi dell'Art. 1126 PGR (come per le società di media grandezza, ma senza indicazioni aggiuntive).
2. Nessuna presentazione/pubblicità del conto profitti e perdite (contrariamente alle società di media grandezza).
3. La proposta sull'impiego dell'utile e la deliberazione sull'impiego devono risultare dal bilancio o dalle documentazioni presentate.
4. Abbreviamento dell'allegato secondo Art. 1126 PGR: non devono essere indicate voci del conto profitti e perdite nell'allegato per presentazione/pubblicità.
5. Nessuna presentazione/pubblicità del rapporto di revisione.
6. Non viene redatto nessun rapporto annuale (relazione sulla situazione).
7. L'annuncio avviene dopo la presentazione come per le grandi società.
8. Comunque si tenga conto dell'Art. 1057 PGR (vedi 1).

2004. (Come primo termine di presentazione varrebbe il 30 aprile 2003. Ciò però solo se una società redigesse il bilancio d'esercizio dal 1. febbraio 2001 al 31 gennaio 2002).

Per gli istituti giuridici dell'Anstalt, società fiduciarie (Trust reg.) ed altre forme giuridiche non interessate dalle direttive europee, i conti annuali unitamente al rapporto di revisione non sono parte dell'atto di registro. In generale per tali forme giuridiche la visione degli atti viene rifiutata se non è reso credibile un giustificato interesse per la presa in visione o se la visione degli atti serve solo all'abuso di diritto o al perseguimento di scopi disonesti.

Le società in nome collettivo e le società in accomandita (anziché presentarlo all'Ufficio del Catasto e del Registro Pubblico ed a annunciarlo sugli organi di pubblicazione ufficiali) possono tenere a disposizione di chiunque nella sede della società per la presa in visione il conto annuale approvato dall'organo supremo ed eventualmente il rapporto di revisione (una copia del conto annuale deve essere fornibile su semplice

richiesta; il relativo corrispettivo fatturato non deve eccedere i costi amministrativi), a condizione che

1. tutti i loro soci accomandatari siano organizzati in società del tipo per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata e che sottostiano al diritto di un altro stato dell'area economica europea e che nessuna di queste società pubblici le documentazioni menzionate della relativa società con sue proprie documentazioni; oppure a condizione che
2. tutti i suoi soci accomandatari siano società non soggette al diritto di uno stato membro dell'area economica europea, ma il cui tipo però sia equiparabile a quello di una società per azioni, di una società in accomandita per azioni o di una società a responsabilità limitata.

4. L'annuncio del possesso di quote

Nell'allegato al conto annuale, tutte le società indicate nella rappresentazione schematica a fianco devono indicare

nome e sede di altre aziende delle quali la società o una persona operante per conto della società possiede almeno un quinto delle quote. Inoltre devono essere indicati l'ammontare della quota di capitale, il capitale proprio e il risultato dell'ultimo bilancio annuale delle aziende per le quali esiste un conto annuale; inoltre nome, sede e forma giuridica delle aziende, il cui accomandatario è la società (Art. 1092 cifra 10 PGR). Le indicazioni anziché nell'allegato al conto annuale possono anche essere fornite in una lista delle partecipazioni. La lista delle partecipazioni ai sensi dell'Art. 1093 PGR è parte integrante dell'allegato. Nell'allegato al conto annuale deve essere indicato il luogo in cui è depositata la lista delle partecipazioni.

La lista delle partecipazioni (Art. 1093 PGR) non deve essere resa nota sugli organi di pubblicazione ufficiali (Art. 1122 comma 2 PGR⁷), ma deve essere presentata per lo meno all'Ufficio del Catasto e del Registro Pubblico.

Criterio di commisurazione per il 20% di quota sono i diritti sul capitale e non i diritti di voto. Con la conversione di questa norma deve essere rilevabile l'in-

¹ Teoricamente, ai sensi dell'Art. 1057 PGR, nel caso che siano ammesse in borsa obbligazioni di prestito o quote sociali con sottoscrizione pubblica, anche per gli Istituti giuridici dell'Anstalt, Società fiduciarie, Fondazioni con scopo secondario commerciale e per la Cooperativa esiste l'obbligo della pubblicità. Poiché casi del genere non s'incontrano nella pratica, non si entra più dettagliatamente nel merito al riguardo.

² Nel caso delle S.n.c./S.a.s. con soci stranieri del tipo di una società per azioni, di una società in accomandita per azioni o di una società a responsabilità limitata, se esistono le condizioni ai sensi dell'Art. 1122 comma 3 PGR sono possibili semplificazioni. Le stesse sono spiegate nel Capitolo «3. Pubblico accesso ai conti annuali».

³ La differenziazione fra rapporto di revisione e nota di conferma, come praticata in Germania, nel Liechtenstein non è necessaria in considerazione della brevità del rapporto di revisione. Le cosiddette «avvertenze» (Art. 197 comma 1 PGR) comunque non fanno (più) parte del rapporto di revisione, ma in ogni caso di una management letter o della relazione speciale all'attenzione dell'organo supremo.

⁴ Questo paragrafo vale sostanzialmente anche per la relazione sulla gestione consolidata. Non sono necessari – come già nel bilancio non consolidato – la proposta per l'impiego dell'utile e la deliberazione sull'impiego dell'utile.

⁵ Le succursali nazionali di una società con sede all'estero, che in relazione alla forma giuridica di una società sono equiparabili al tipo di società summenzionato, sono anch'esse soggette alla pubblicità delle relazioni sulla gestione e dei rapporti di revisione redatti, verificati e pubblicati in base al diritto per esse determinante (all'estero).

⁶ In caso di bilanci annuali che concordino con l'anno di calendario, il conto annuale deve essere redatto secondo le nuove norme giuridiche per la prima volta al 31. 12. 2002. Tale conto annuale deve poi essere presentato all'Ufficio del Catasto e del Registro Pubblico entro il termine ultimo del 31 marzo 2004.

⁷ Vale anche per il conto annuale consolidato ai sensi dell'Art. 1124 comma 2 PGR.

treccio di capitali. L'indicazione di cifre dell'anno precedente non è necessaria per l'allegato al conto annuale. È interessante che l'indicazione non è limitata alle partecipazioni, bensì le indicazioni devono essere fatte in base al possesso di quote azionarie in ogni azienda, sia che ciò riguardi imprese collegate, sia quote di un'altra azienda o semplicemente titoli del patrimonio immobilizzato della società che effettua il rendiconto.

Le quote possedute fiduciariamente non rientrano nell'obbligo di indicazione.

4.1 Il dovere di verifica del revisore (organo di revisione)

In questa sede si fa anche presente che il revisore non è tenuto a verificare che la pubblicità sia avvenuta regolarmente. Se comunque il revisore nell'ambito delle sue verifiche ordinarie si accorge che il dovere di pubblicità non è stato seguito, lo farà presente nel rapporto di revisione.

Si sostiene che in futuro il rapporto di revisione dovrà subire una «divisione in due», nel senso che si concentra sulle indicazioni essenziali della regolare contabilità e resa dei conti, nonché della proposta di impiego dell'utile da parte dell'amministrazione (Art. 196 comma 1 PGR). Le violazioni di legge, come p. es. violazione della pubblicità, inerzia dell'amministrazione in caso di sovraindebitamento, garanzia di restituzione del capitale versato, mancata attuazione di delibere dell'assemblea generale, distribuzione occulta di utili con disparità di trattamento degli azionisti (cosiddette «Avvertenze») potranno essere portate a conoscenza dell'organo supremo in una relazione separata da non pubblicare (vedi Art. 197 comma 1 PGR).

4.2 Il dovere di verifica dell'Ufficio del Catasto e del Registro Pubblico

Secondo l'Art. 1130 PGR, l'Ufficio del Catasto e del Registro Pubblico controlla che le documentazioni prodotte siano complete e siano state eventualmente rese note. Le documentazioni mancanti vengono richieste dietro fissazione di una proroga.

Se una società rivendica agevolazioni che dipendono dalla sua grandezza, anche a questo riguardo l'ufficio se esistono dei dubbi ha il diritto di richiedere indicazioni sui ricavi netti delle vendite e sul numero medio di dipendenti.

5. Omissione di indicazioni nell'allegato al conto annuale (vedi anche Capitolo 4 più sopra)

Secondo l'Art. 1094 PGR *il rendiconto* può essere omissso se lo richiede il bene del Principato di Liechtenstein (Art. 1094 comma 1 PGR).

La *segmentazione dei ricavi netti delle vendite per settori di attività nonché secondo determinati mercati geografici* (solo le grandi società hanno l'obbligo di effettuare la suddivisione in segmenti) può essere omisssa se alla società o a un'azienda di cui la società possiede almeno un quinto delle quote può derivare un notevole pregiudizio (Art. 1094 comma 2 PGR).

La *lista delle partecipazioni e le indicazioni al riguardo nell'allegato al conto annuale* (Art. 1092 cifra 10 PGR) possono essere omesse (Art. 1094 comma 3 PGR) se:

a) sono di secondaria importanza per l'illustrazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della società; oppure

b) sono in grado di infliggere un notevole pregiudizio alla società o ad un'altra azienda.

L'indicazione del capitale proprio e del risultato d'esercizio nell'allegato al conto annuale secondo l'Art. 1092 cifra 10 PGR può essere anch'essa omisssa, se l'azienda sulla quale deve avvenire la relazione non deve rendere pubblico il suo conto annuale come pure se la società relatrice nonché le persone che operano per suo conto possiedono meno della metà delle quote all'azienda su cui deve avvenire la relazione (Art. 1094 comma 4 PGR).

L'applicazione dei regolamenti d'eccezione sopra indicati va evidenziata nell'*allegato al conto annuale* (Art. 1094 comma 5 PGR). Eccezioni: primo comma di cui sopra.

5.1 Il bene del Principato di Liechtenstein

Le indicazioni nell'allegato al conto annuale non vanno effettuate se il bene del Principato di Liechtenstein è toccato negativamente. Sostanzialmente si tratta di tutelare gli interessi sovrani ed i negozi giuridici con la mano pubblica (p. es. mandati di ricerca aventi interesse pubblico).

5.2 L'idoneità ad infliggere un notevole pregiudizio alla società o ad un'altra azienda (lettera b nel Capitolo 5 di cui sopra)

La probabilità che alla società o ad altre aziende possano essere inflitti notevoli pregiudizi deve essere plausibile. L'esame della plausibilità deve avvenire nell'ambito di scenari ragionevoli, dai quali possa essere determinata la concreta probabilità di accadimento. I note-

voli pregiudizi possono essere di natura non materiale e non devono essere quantificati. Come esempi, nella bibliografia sono indicati perdite di fatturato, svantaggi di competitività o anche importanti pregiudizi con motivazione politica.

«A parere del governo, per l'esistenza di un notevole pregiudizio è già sufficiente l'idoneità ad indurre pregiudizi, che comunque deve esistere con una certa probabilità o che per lo meno deve essere plausibile.... Un notevole pregiudizio esiste anche se in aziende all'estero si deve far conto per motivi politici su notevoli pregiudizi economici.» (Governo del Principato di Liechtenstein, relazione e richiesta del Governo alla Dieta del Principato di Liechtenstein in ordine alla modifica del diritto sulle persone e sulle società (PGR), numero 153/1998 parte II, pag. 319).

L'appello a questa eccezione deve essere indicato nell'allegato al conto annuale, comunque non va motivato, perché la motivazione contrasterebbe con il carattere di tutela di questa norma.

Il revisore stesso farà attenzione a stabilire in modo univoco il ricorso alla clausola di tutela. Inquadrerà la motivazione scritta nei suoi documenti di lavoro.

6. Omissione della pubblicità del conto annuale e Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE)

È noto che in Germania società di capitale (piccole e medie aziende) – in testa a tutte le società a responsabilità limitata (S.r.l.) – si battono contro la presentazione presso il Registro di Commercio di bilancio, conto profitti e perdi-

te, allegato, rapporto di revisione (a quanto pare oltre il 90%). Mancano anche adatte sanzioni per omessa presentazione.

La CGUE nella sua sentenza del 29 settembre 1998 nel caso giudiziario C-191/95, Commissione/Germania, ha deciso contro la Germania. Alla Repubblica federale si addosserebbe i costi del procedimento perché non avrebbe previsto adatte sanzioni nel caso che le società di capitale non ottemperino al dovere di pubblicità del conto annuale loro prescritto nella prima direttiva (in combinazione con la quarta direttiva).

La CGUE fra l'altro non si è rivalsa neanche del fatto che la Germania non disporrebbe dell'adatto apparato amministrativo per affermare il rispetto delle norme.

Poiché la CGUE non può punire il cattivo comportamento della Germania con un'ammenda, il pregiudizio finanziario si esaurisce nell'assunzione dei costi procedurali.

Il paragrafo 66 comma 2 e 3 della sezione finale del PGR, in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità, prevede ammende da CHF 1'000 a CHF 5'000 che possono essere comminate in forma continuata o fino al soddisfacimento degli obblighi, o alla dimostrazione che tali obbligazioni sono inesistenti.

7. Società di partecipazione

In questa sede si fa nuovamente presente che le società holding nella forma giuridica di un Anstalt, di una società fiduciaria (Trust reg.) o di una fondazione non rientrano nell'obbligo di

pubblicità, consolidamento o in qualsivoglia altro obbligo nell'ambito della 1., 4. o 7. direttiva UE.

Le società holding in una forma giuridica secondo l'illustrazione schematica a pagina 2, che come unico scopo hanno l'acquisto, l'amministrazione o lo sfruttamento di partecipazioni in altre aziende (affiliate), sono esonerate dall'obbligo di redigere una relazione sulla gestione consolidata, se soddisfano i criteri indicati nell'Art. 1098 PGR. In tal modo le eccezioni delle direttive UE vengono recepite nel PGR. Come criteri prevalenti al riguardo valgono le esigenze che non venga esercitata influenza sull'amministrazione delle affiliate e che prestiti vengano concessi solo a società affiliate.

Inoltre le società di partecipazione, che siano esonerate dall'obbligo di redazione di una relazione sulla gestione consolidata, devono fornire le indicazioni richieste nell'Art. 1092 cifra 10 PGR (lista delle partecipazioni: vedi più sopra) solo per le partecipazioni di maggioranza (Art. 1092 comma 6 PGR).

Nota:

Per ulteriori informazioni sugli adeguamenti PGR è a vostra disposizione presso l'Allgemeines Treuunternehmen l'autore di questo articolo, Signor Roger Frick, economista aziendale HWV, esperto contabile diplomato.

Allgemeines Treuunternehmen

Aeulestrasse 5

P. O. Box 83

FL-9490 Vaduz

Principato di Liechtenstein

Telefono +(423) 237 34 34

Telefax +(423) 237 34 60

Questa pubblicazione viene edita anche in tedesco, francese ed inglese.

L'ATU Bulletin è una pubblicazione edita sporadicamente dall'Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto serve solo da informazione in generale e non sostituisce la consulenza legale.